

MINISTERO DELL'INTERNO

Dipartimento affari interni e territoriali – Direzione centrale per le autonomie – Ufficio controllo sugli organi, 2 febbraio 2005, n. 2/2005

Sussistenza di ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità previste dagli articoli 60 e 63 del decreto legislativo n. 267/2000 in relazione all'esimente prevista dall'articolo 67 del citato decreto.

L'art. 67 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 prevede che non costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del comune, della provincia e della circoscrizione previsti da norme di legge, statuto o regolamento in ragione del mandato elettivo.

Sulla portata applicativa della esimente alle cause ostative disciplinate dagli articoli 60 e 63 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stato richiesto il parere al Consiglio di Stato.

Al riguardo, il Supremo Consesso, nel parere reso nell'adunanza del 10 novembre 2004, si è espresso rilevando, in via preliminare, che le cause di ineleggibilità e di incompatibilità stabilite dagli articoli 60 e 63 sono la risultante di una valutazione comparata di valori costituzionalmente rilevanti: da un lato, il diritto di accesso alle cariche elettive, che l'art. 51 della Costituzione garantisce a tutti i cittadini "in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge", dall'altro, l'esigenza di assicurare la genuinità della competizione elettorale (per le cause di ineleggibilità) ed il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione pubblica (per le cause di incompatibilità).

Il risultato di queste valutazioni, traducendosi in prescrizioni che incidono sul diritto di elettorato passivo o sul diritto degli eletti a svolgere il loro mandato, ricadono nell'ambito di previsione dell'art. 51 della Costituzione, secondo il quale "tutti i cittadini ... possono accedere ... alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge".

In tale contesto si colloca l'art. 67 del d. l.vo n. 267/00 in relazione al quale il Consiglio di Stato ha posto in rilievo come non possa consentirsi che la fonte secondaria determini l'inefficacia di impedimenti definiti in modo puntuale e concreto dal legislatore.

Pertanto, dovendosi attribuire al citato articolo 67

una portata coerente con il dettato costituzionale, deve ritenersi che alla potestà regolamentare o statutaria degli enti locali residui soltanto il compito di attuare e, tutt'al più, di adeguare allo specifico assetto organizzativo dell'ente locale disposizioni adottate dal legislatore primario.

Viene posto in rilievo dal Supremo Consesso come le considerazioni che precedono valgano a dimostrare l'illegittimità delle determinazioni adottate prima della riforma della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che operano la rimozione delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

Secondo lo stesso Consiglio la preclusione al ricorso a dette determinazioni da parte degli enti locali è rafforzata a seguito della recente riforma della Costituzione che all'art. 117, comma 1, lett. p), attribuisce in via esclusiva allo Stato la materia elettorale concernente i comuni, le province e le città metropolitane.

Per ogni utile orientamento, si trasmette, pertanto, in copia il parere del Consiglio di Stato con preghiera che ne venga assicurata la più ampia divulgazione presso le amministrazioni locali.